

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PADOVA

STATUTO

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Costituzione

1. È istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova (di seguito anche COA PD) l'Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento presso l'Ordine degli Avvocati di Padova (di seguito anche OCCPD).

Art. 2 - Natura giuridica, patrimonio e autonomia organizzativa

L'Organismo è privo di personalità giuridica e di un patrimonio distinto e autonomo rispetto a quello del COAPD.

L'OCCPD è dotato di autonomia organizzativa nonché di una propria rendicontazione distinta e autonoma rispetto a quella del COAPD, contabilità che tuttavia viene poi fatta propria nel bilancio del COAPD, secondo quanto disposto dal presente Statuto.

L'OCCPD, nei limiti dei propri scopi, compiti e funzioni, siccome stabiliti dalla legge vigente e dal presente Statuto, ha la capacità di agire nei rapporti coi terzi, nella persona del Presidente e del Referente, rispettivamente nell'ambito delle competenze del Consiglio Direttivo e del Referente stesso.

L'Organismo è tenuto a stipulare polizza assicurativa per la responsabilità derivante dallo svolgimento della sua attività secondo le precisazioni dell'art. 4 del D. Ministero della Giustizia n. 202/2014.

Art. 3 — Scopo, competenza e funzioni.

L'OCCPD ha lo scopo di provvedere alla gestione, mediante gli iscritti al COAPD in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e dal regolamento inseriti nel registro dell'OCCPD, delle procedure di sovraindebitamento, inclusa la liquidazione e gestione della liquidazione del patrimonio del debitore, di cui alla legge 27 gennaio 2012 n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge n. 17 dicembre 2012, n. 221, nonché del DM Giustizia 202/2014.

L'OCCPD svolge pertanto le funzioni ad esso riservate dalla legge n. 3/2012 e successive modificazioni e integrazioni, e assume gli obblighi previsti agli artt. 9 e ss. del decreto n. 202/2014.

Art. 4 Sede

1. L'OCCPD ha sede a Padova, negli stessi locali ove ha sede il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Padova.

Art. 5 - Personale dipendente

L'OCCPD si avvale di dipendenti del COAPD all'uopo delegati a svolgere i compiti della Segreteria Amministrativa.

I dipendenti delegati alla Segreteria Amministrativa dell'Organismo hanno l'obbligo della riservatezza rispetto alle procedure attivate presso l'OCCPD ed alle informazioni acquisite nell'ambito dei detti procedimenti.

È fatto espressamente divieto al personale dipendente di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con le questioni trattate, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio; è altresì fatto loro assoluto divieto di percepire somme in denaro dalle parti, ogni pagamento dovendo avvenire a mezzo assegno o bonifico bancario.

TITOLO II - ORDINAMENTO E FUNZIONAMENTO

Art. 6 - Organi dell'Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento presso l'Ordine degli Avvocati di Padova

Organi dell'OCCPD sono il Consiglio Direttivo (CD), il Referente (R) e la Segreteria Amministrativa, per la cui disciplina si rinvia all'allegato Regolamento, approvato dal COAPD ed ispirato ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza, imparzialità e trasparenza.

Art. 7 - Funzionamento dell'Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento presso l'Ordine degli Avvocati di Padova

Il funzionamento dell'OCCPD è disciplinato dal Regolamento, approvato dal COAPD.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE CONTABILE DELL'ORGANISMO

Art. 8 – Risorse dell'Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento presso l'Ordine degli Avvocati di Padova

Per lo svolgimento delle sue funzioni, l'OCCPD utilizza le risorse strumentali ed il personale dell'Ordine, mentre per le risorse finanziarie si avvale delle indennità corrisposte dalle parti per i procedimenti, e per le spese iniziali o, nell'ipotesi di insufficienza delle

indennità corrisposte dalle parti, di erogazioni da parte del COAPD di volta in volta deliberate dallo stesso.

L'OCCPD è tenuto a dotarsi di un registro, anche su supporto informatico, su cui annotare le entrate e le uscite, e di ogni altro strumento contabile e gestionale utile ai fini di cui agli artt. 2, 9 e 10 del presente Statuto.

Art. 9 - Entrate e uscite

Sono entrate dell'OCCPD i proventi derivanti dalle procedure ed eventuali erogazioni da parte del COAPD.

Sono uscite dell'OCCPD i compensi dei gestori e dei soggetti a loro assimilabili e le spese di gestione e di amministrazione del servizio.

La rendicontazione dell'OCCPD confluisce in appositi capitoli del bilancio del COAPD, previo controllo ed approvazione del rendiconto contabile finanziario proposto dal Consiglio Direttivo dell'OCCPD da parte del COAPD, secondo le modalità stabilite dagli organi deputati alla redazione del bilancio del COAPD.

Art. 10 - Controlli sulla gestione contabile

Il controllo sulla gestione contabile dell'OCCPD è affidato al COAPD che lo espleta tramite il proprio Tesoriere che avrà diretta operatività sul conto dell'OCCPD.

Il Consiglio Direttivo dell'OCCPD è tenuto a depositare presso il COAPD entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, il rendiconto contabile finanziario della gestione secondo il criterio di cassa.

Il COAPD, entro 30 giorni dal ricevimento del rendiconto, provvede, su relazione scritta del Tesoriere, alla sua approvazione.

TITOLO IV - NORME FINALI E DI ATTUAZIONE

Art. 11 - Modifiche dello statuto e del regolamento di procedura e codice etico

Ogni modifica del presente statuto e del regolamento dovrà essere proposta dal Consiglio Direttivo dell'OCCPD ed approvata dal COAPD.

Art. 12 - Allegati

Costituisce allegato del presente statuto il regolamento approvato dal COAPD.

* * *

Approvato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova in data 24/03/2017 e successivamente modificato con delibera del 13.05.2019.

